Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 5

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 8 gennaio 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i sigg. Abbonati di rinnovare al più presto il proprio abbonamento, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1/2640.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1935

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 5 dicembre 1935-XIV, n. 2208.

Riduzione del quantitativo minimo di carbone fossile estero da sbarcare in uno stesso porto con destinazione al transito, via terra, ai fini della esenzione dalla tassa di sbarco.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 15 settembre 1923, n. 1997, e 9 dicembre 1923, n. 3233, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473; 16 dicembre 1923, n. 3249; 20 gennaio 1924, n. 239, convertiti rispettivamente nella legge 7 febbraio 1926, n. 226; e 27 maggio 1926, n. 1014, modificati col R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597; nonchè i Regi decreti-legge 7 maggio 1925, n. 1390; 8 luglio 1925, n. 1391; e 7 agosto 1925, n. 1792, convertiti nella legge 18 marzo 1926, n. 562, coi quali fu imposta una speciale tassa per le merci imbarcate e sbarcate nei porti di Genova, Venezia, Livorno, Napoli, Civitavecchia, Ravenna e Trieste;

Visto il R. decreto-legge 29 marzo 1934, n. 658, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1148, col quale fu esentato dalla tassa portuale di sbarco il carbone fossile in transito attraverso il territorio nazionale, quando il carbone sbarcato in un anno, in un medesimo porto, raggiungesse almeno le centomila tonnellate;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modificazioni a tale ultimo Regio decreto-legge;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro per le corporazioni e con quello per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Il quantitativo stabilito dall'art. 1 del R. decreto-legge 29 marzo 1934, n. 658, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1148, ai fini della esenzione dalla tassa di sbarco per il carbone fossile sbarcato in un anno, in uno stesso porto, e rispedito in transito per via terra, è, per il periodo dal 28 aprile 1934 al 27 aprile 1935, ridotto a tonnellate settantacinquemila.

Rimane fermo, per i successivi periodi annuali, il quantitativo di tonnellate centomila stabilito dal predetto art. 1 del R. decreto legge 29 marzo 1934, n. 658.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *gennaio* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 368, *foglio* 23. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 novembre 1935-XIV, n. 2209.
Modificazioni all'ordinamento della Regia Accademia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 gennaio 1931, n. 98, e le successive sue modificazioni;

Visto il R. decreto 26 agosto 1927, n. 1633, concernente l'ordinamento della Regia Accademia aeronautica e le successive sue modificazioni;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — La lettera *a*) dell'art. 2 del R. decreto 26 agosto 1927, n. 1633, è sostituita dalla seguente:

« *a*) un generale di divisione o di brigata del ruolo naviganti dell'arma aeronautica, in qualità di comandante in prima; ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *gennaio* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 368, *foglio* 13. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 dicembre 1935-XIV, n. 2210.
Richiamo alle armi degli ufficiali subalterni di complemento del ruolo Commissariato del Corpo di commissariato aeronautico, residenti nel Regno, nati nell'anno 1907.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 48 e 50 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere, per misura precauzionale, in ordine alle attuali contingenze, ad una maggiore efficienza dei vari reparti della Regia aeronautica;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono richiamati alle armi gli ufficiali subalterni di complemento del ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico, residenti nel Regno, nati nell'anno 1907.

La data del richiamo alle armi, le modalità e la durata del richiamo stesso saranno stabilite, d'ordine Nostro, con determinazione del Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *gennaio* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 368, *foglio* 12. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 dicembre 1935-XIV, n. 2211.
Modificazione degli articoli 333 e 334 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato emanato in esecuzione del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentiti la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il secondo comma dell'art. 333 del regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, è sostituito dai seguenti:

« I rendiconti debbono presentarsi, entro i primi dieci giorni successivi al termine del periodo cui essi si riferiscono, all'Amministrazione centrale od a quella compartimentale o provinciale da cui dipendono i funzionari delegati.

Tale termine è portato al giorno quarantesimo successivo al trimestre per le Prefetture del Regno.

I rendiconti devono essere distinti per ciascun capitolo del bilancio e devono dimostrare: le aperture di credito, gli assegni consegnati e la rimanenza, distintamente per residui e competenza e separatamente per somme prelevabili direttamente dal funzionario e disponibili per pagamenti a terzi.

Per le somme prelevate direttamente deve essere data a parte dimostrazione dei pagamenti effettuati ».

Art. 2. — Il primo comma dell'art. 334 del regolamento suindicato è sostituito dai seguenti:

« Gli Enti militari rendono i conti delle somme ricevute dagli uffici di contabilità e di revisione di corpo d'armata, ai sensi dell'articolo 326, non più tardi del giorno 30 del mese successivo al trimestre.

Tale termine è portato al giorno quarantesimo successivo al trimestre per le legioni dei Reali carabinieri ed al giorno settantacinquesimo per gli Enti militari di stanza nelle Isole italiane dell'Egeo ».

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *gennaio* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 368, *foglio* 11. — MANCINI.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1935-XIV, n. 2212.
Protezione temporanea delle invenzioni che figureranno nella Fiera dell'agricoltura e dei cavalli in Verona.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 16 luglio 1905, n. 423, sulla protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni di fabbrica che figurano nelle esposizioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Le invenzioni industriali e i modelli e disegni di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno nella Fiera dell'agricoltura e dei cavalli, che si terrà a Verona dall'8 al 16 marzo 1936-XIV, godranno della protezione temporanea stabilita dalla legge 16 luglio 1905, n. 423.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 368, *foglio* 26. — MANCINI.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1935-XIV, n. 2213.
Protezione temporanea delle invenzioni che figureranno nella Fiera Campionaria di Tripoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 16 luglio 1905, n. 423, sulla protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni di fabbrica che figurano nelle esposizioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Le invenzioni industriali e i modelli e disegni di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno nella Fiera Campionaria che si terrà a Tripoli dal 9 marzo al 9 maggio 1936-XIV godranno della protezione temporanea stabilita dalla legge 16 luglio 1905, n. 423.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, foglio 27. — MANCINI.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1935-XIV, n. 2214.
Protezione temporanea delle invenzioni che figureranno nella Fiera Campionaria di Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 16 luglio 1905, n. 423, sulla protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni di fabbrica che figurano nelle esposizioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Le invenzioni industriali e i modelli e disegni di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno nella Fiera che si terrà a Milano dal 12 al 27 aprile 1936-XIV, godranno della protezione temporanea stabilita dalla legge 16 luglio 1905, n. 423.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1936 - Anno XIV.
Atti del Governo, registro 368, foglio 28. — MANCINI.

REGIO DECRETO 24 ottobre 1935-XIII, n. 2215.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Giovanni Battista con sede in Marcianise (Napoli).

N. 2215. R. decreto 24 ottobre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita di S. Giovanni Battista con sede in Marcianise (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti addì 19 dicembre 1935 - Anno XIV

REGIO DECRETO 24 ottobre 1935-XIII, n. 2216.
Dichiarazione formale dei fini di due Confraternite della provincia di Salerno.

N. 2216. R. decreto 24 ottobre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite in provincia di Salerno:

1. Nocera Superiore. — Confraternita di Santa Caterina Vergine e Martire;
2. Nocera Superiore. — Confraternita del SS. Rosario in Mater Domini.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti addì 19 dicembre 1935 - Anno XIV

REGIO DECRETO 24 ottobre 1935-XIII, n. 2217.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del Monte dei Morti di S. Arcangelo, in Cava dei Tirreni (Salerno).

N. 2217. R. decreto 24 ottobre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi delle Confraternite del Monte dei Morti di S. Arcangelo in Cava dei Tirreni (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti addì 19 dicembre 1935 - Anno XIV

REGIO DECRETO 24 ottobre 1935-XIII, n. 2218.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Giuseppe, in Monopoli (Bari).

N. 2218. R. decreto 24 ottobre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo di culto nei riguardi della Confraternita di San Giuseppe, in Monopoli (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti addì 19 dicembre 1935 - Anno XIV

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1935-XIV.
Tassa di scambio sui surrogati del caffè.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 53 e 121 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011;
Visto l'art. 26 dell'allegato *C* al R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, che statuisce l'assoggettabilità a tassa di scambio dei surrogati del caffè;
Ritenuta l'opportunità di disciplinare la riscossione della tassa di scambio sugli accennati prodotti;

Decreta:

Art. 1. — A decorrere dal 1° gennaio 1936 la tassa di scambio sui surrogati del caffè è dovuta:

a) per i surrogati di caffè di produzione nazionale: una volta tanto in via di abbonamento, in confronto dei fabbricanti, a norma dell'art. 53 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, con l'applicazione dell'aliquota media di lire tre e centesimi settantacinque per cento sull'ammontare complessivo delle vendite, al lordo dell'imposta di fabbricazione, a chiunque effettuate dal fabbricante nell'anno cui l'abbonamento si riferisce;

b) per i surrogati di caffè provenienti dall'estero di qualsiasi natura: una volta tanto in modo virtuale con versamento alle dogane all'atto dell'importazione, mediante applicazione dell'aliquota media di lire tre e centesimi settantacinque per cento sul valore dichiarato a norma dell'art. 29 della citata legge sulla tassa di scambio, aumentato delle corrispondenti sopratasse di confine.

Art. 2. — Ai fini della riscossione in abbonamento della tassa di scambio sui surrogati di caffè di produzione nazionale ai sensi dell'art. 1 lettera *a)* del presente decreto, si richiamano le norme contenute negli articoli 53 e 57 della legge 28 luglio 1930, n. 1011, e nel paragrafo XXI delle relative istruzioni regolamentari.

Art. 3. — Le note, conti, fatture ed altri documenti rilasciati per gli scambi dei detti prodotti effettuati nel Regno successivamente alla produzione ed alla importazione sono soggetti, a norma dell'art. 25 dell'allegato *C* al R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, alla tassa ordinaria di bollo di che all'art. 52 della tariffa allegato *A*, annessa alla legge 30 dicembre 1923, n. 3268, nella misura stabilita dall'art. 3 dell'allegato *D* al citato decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL.

(21)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1935-XIV.
Costituzione, per il triennio 1936-1938, del Consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;
Visto il decreto Ministeriale 31 ottobre 1932-XI, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre successivo, registro n. 2 Corporazioni, foglio 386, col quale fu costituito il Consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per il triennio 1° gennaio 1933-31 dicembre 1935;
Ritenuto che si deve procedere alla composizione del nuovo Consiglio per il triennio 1936-1938;
Visto l'art. 4 dello statuto dell'Associazione surricordata;
Vista la designazione fatta dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, con la lettera del 24 ottobre 1935-XIII;

Decreta:

Art. 1. — Il Consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, per il triennio 1° gennaio 1936-31 dicembre 1938, è composto dai signori:

1. Baiella comm. prof. Giovanni;
2. Borrelli on. comm. dott. Francesco;
3. Calzoni comm. ing. Adolfo;
4. Danioni comm. ing. Filippo;
5. Frua De Angeli gr. uff. Carlo;
6. Lerario cav. Pietro;
7. Locatelli comm. ing. Italo;
8. Magnoni cav. uff. Carlo;
9. Serra comm. ing. Carlo;
10. Tricomi ing. Bonaventura Saro;
11. Zanetti ing. Maurizio;
12. Zannini dott. Nino,

designati dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, e dai signori:

1. Berio S. E. on. avv. Adolfo, presidente di sezione del Consiglio di Stato;
2. Del Bufalo on. ing. Edmondo;
3. Capoferri on. Pietro;
4. Salvadori prof. ing. Riccardo;
5. Angelelli comm. dott. Amleto, ispettore generale centrale dell'Ispettorato corporativo;
6. Cordella comm. dott. Luigi, capo divisione al Ministero delle corporazioni,

di nomina ministeriale.

Art. 2. — Le funzioni di presidente e di vice presidente del Consiglio di amministrazione sono affidate rispettivamente ai signori: Berio S. E. on. avv. Adolfo e Del Bufalo on. ing. Edmondo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 dicembre 1935 - Anno XIV

(16) *Il Ministro*: Mussolini.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 12 — Numero del certificato provvisorio: 4491 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Imperia — Intestazione: Emanuele Pierino di Costanzo — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 14 — Numero del certificato provvisorio: 4490 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Imperia — Intestazione: Garibaldi Sebastiano per conto delle scuole di S. Stefano al Mare — Capitale: L. 100.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunciato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 31 agosto 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: Ciarrocca.

(3198)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per conversione di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 30.

Sono stati presentati per la conversione nel Prestito redimibile 3,50 % 1934-XII, i seguenti certificati cons. 5 %: n. 34237 di L. 390 intestato a Durante Mariano domic. a New York; n. 87181 di L. 550 intestato a Maselli Marco fu Domenico domic. in Accadia (Avellino); n. 93092 di L. 500 intestato a Terrizzi Pasquale fu Michele domic. a New York.

Poichè a tali certificati manca il mezzo foglio in cui si annotavano i pagamenti semestrali prima dell'unione del foglio ricevute, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni od altri impedimenti, sarà proceduto alla chiesta operazione (art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico.

Roma, addì 12 ottobre 1935 - Anno XIII.

(4572) *Il direttore generale*: Ciarrocca.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per sostituzione di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 35.

È stata chiesta la sostituzione, agli effetti della conversione, dei certificati cons. 5 % n. 55951 dell'annua rendita di L. 25, e n. 55952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961 e 962 dell'annua rendita di L. 50 ciascuno, intestati all'ora defunto Merola Pietro di Carmine, con i corrispondenti certificati del prestito redimibile 3,50 %, nonchè il pagamento degli interessi al 1° luglio 1933 e seguenti e conguaglio 4,50 % di cui all'art. 3 del R. decreto 3 febbraio 1934, n. 60.

Essendo detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta sostituzione e pagamento d'interessi, ai sensi dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, sul debito pubblico.

Roma, addì 26 ottobre 1935 - Anno XIII.

(4571) *Il direttore generale*: Ciarrocca.

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Esami di abilitazione all'insegnamento medio.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento della istruzione media;
Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, sugli esami di Stato per le professioni, e in particolar modo il suo articolo 5;
Veduto il regolamento per i concorsi a cattedre nei Regi Istituti medi d'istruzione e per le abilitazioni all'esercizio professionale dell'insegnamento medio, emanato col R. decreto 9 dicembre 1926, n. 2480;
Veduto il R. decreto 26 aprile 1930-VIII, n. 485;
Veduto il R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1185;
Veduto il R. decreto 21 marzo 1935-XIII, n. 359;

Decreta:

§ 1. — Sono indetti i seguenti esami di abilitazione all'insegnamento medio:

Esami di abilitazione	Cattedre nei Regi istituti medi a cui si riferiscono gli esami di abilitazione
I. Italiano, latino, storia e geografia.	a) Ginnasio: Lingua italiana e latina, storia e geografia. b) Istituto magistrale (corso inferiore): Lingua italiana e latina, storia e geografia.
II. Italiano, latino, greco, storia e geografia.	Ginnasio: Lingua italiana, latina e greca, storia e geografia.
III. Lettere classiche . . .	Liceo: Lettere greche e latine.
IV. Lettere italiane e storia.	Istituto magistrale (corso superiore): Lingua e lettere italiane e storia.
V. Lettere italiane, latine e storia.	a) Liceo: Lettere italiane e latine. b) Liceo scientifico: Lettere italiane e latine. c) Istituto magistrale (corso superiore): Lingua e lettere latine e storia.
VI. Filosofia e storia . . .	a) Liceo: Filosofia, storia ed economia politica. b) Liceo scientifico: Storia, filosofia ed economia politica. c) Istituto magistrale: Filosofia e pedagogia.
VII. a) Lingua e letteratura francese negli istituti medi di 1° grado.	a) Ginnasio: Lingua francese. b) Istituto magistrale (corso inferiore): Lingua francese.
VII. b) Lingua e letteratura inglese negli istituti medi di 1° grado.	a) Ginnasio: Lingua inglese. b) Istituto magistrale (corso inferiore): Lingua inglese.
VII. c) Lingua e letteratura tedesca negli istituti medi di 1° grado.	a) Ginnasio: Lingua tedesca. b) Istituto magistrale (corso inferiore): Lingua tedesca.
VII. d) Lingua e letteratura spagnuola negli istituti medi di 1° grado.	Ginnasio: Lingua spagnuola.
VIII. a) Lingua e letteratura francese negli istituti medi di 2° grado.	Liceo scientifico: Lingua e letteratura francese.
VIII. b) Lingua e letteratura inglese negli istituti medi di 2° grado.	Liceo scientifico: Lingua e letteratura inglese.
VIII. c) Lingua e letteratura tedesca negli istituti medi di 2° grado.	Liceo scientifico: Lingua e letteratura tedesca.
VIII. d) Lingua e letteratura spagnuola negli istituti medi di 2° grado.	Liceo scientifico: Lingua e letteratura spagnuola.
IX. Matematica	Ginnasio isolato: Matematica.
X. Matematica e fisica . .	a) Liceo: matematica e fisica. b) Liceo scientifico: Matematica e fisica. c) Istituto magistrale: Matematica e fisica.
XI. Scienze naturali, chimica e geografia.	a) Liceo: Scienze naturali, chimica e geografia. b) Liceo scientifico: Scienze naturali, chimica e geografia. c) Istituto magistrale: Scienze naturali, geografia ed igiene.
XII. Disegno	a) Liceo scientifico: Disegno. b) Istituto magistrale: Disegno.
XIII. Musica e canto	Istituto magistrale: Musica e canto corale.
XIV. Maestra giardiniera . . .	Istituto magistrale: Maestra giardiniera.
XV. Storia dell'arte	—

§ 2. — Gli esami di cui al presente bando hanno il solo scopo di conferire l'abilitazione allo insegnamento delle discipline o gruppi di discipline indicate nella tabella a tutti coloro che saranno dichiarati idonei.

La tabella *A*, annessa al presente bando, indica nella 3ª colonna i titoli di ammissione agli esami di abilitazione.

Nella stessa tabella sono indicati (4ª colonna) i diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti dichiarati idonei negli esami di abilitazione; e sono determinati (5ª colonna) gli insegnamenti per il cui esercizio professionale i suddetti diplomi di abilitazione sono validi.

A favore dei candidati che partecipano agli esami di abilitazione è concessa la riduzione del metà prezzo sulla tariffa ordinaria differenziale per i viaggi di andata e ritorno, sulle ferrovie dello Stato. Gli interessati dovranno provvedersi tempestivamente dei relativi documenti presentando domanda in carta legale a questo Ministero (Direzione generale istruzione media classica, scientifica e magistrale e degli Istituti di educazione - Concorsi ed esami d'abilitazione).

§ 3. — I candidati agli esami di abilitazione sono tenuti al pagamento della tassa di L. 200 (articolo 2 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909).

Hanno diritto ad essere dispensati dal pagamento della tassa di ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale (vedi § 7 lettera *c*) i candidati appartenenti a famiglie numerose, i quali si trovino nelle condizioni stabilite con la legge 14 giugno 1928, n. 1312, i candidati appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia (Legge 2 luglio 1929, n. 1182) e i candidati appartenenti a famiglie residenti nelle nuove provincie (Legge 2 luglio 1929, numero 1183).

§ 4. — La tassa indicata nel precedente paragrafo si paga all'Erario a mezzo di versamento fatto direttamente ad un procuratore del registro.

Al Ministero dovrà essere presentata la ricevuta com'è indicato nel seguente § 7 lettera *c*).

§ 5. — Agli esami di abilitazione sono ammessi indistintamente gli uomini e le donne, fatta eccezione degli esami della classe XIV (maestra giardiniera), che è riservata alle donne.

Il limite minimo di età per l'ammissione agli esami di abilitazione è, in ogni caso, di 18 anni compiuti alla data del bando.

A detti esami si è ammessi indipendentemente da qualsiasi limite massimo di età.

§ 6. — I candidati agli esami di abilitazione di cui al presente bando, che in due precedenti sessioni di esame non abbiano conseguita l'idoneità, sono esclusi dallo stesso esame salvo che siano trascorsi due anni dall'ultimo esame, ossia due sessioni di esami.

Coloro che, trascorso il detto termine di due anni, abbiano per la terza volta partecipato a uno stesso esame con esito negativo, possono esservi riammessi soltanto se siano trascorsi due anni dall'ultimo esame, ossia due sessioni d'esami.

§ 7. — La domanda di ammissione, da presentare nei modi e nel termine fissato nel § 8, deve indicare, con chiarezza e precisione, cognome, nome e paternità del candidato, il numero e il gruppo degli esami a cui egli chiede di partecipare e il luogo ove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa agli esami stessi.

I candidati hanno l'obbligo di comunicare al Ministero (Direzione generale istruzione media, classica, scientifica e magistrale e degli Istituti di educazione - Concorsi ed esami di abilitazione), qualunque cambiamento del loro domicilio o, della loro residenza, altrimenti il Ministero non assume nessuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni o delle restituzioni che gli fossero fatte all'antico indirizzo.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita; la firma dell'ufficiale di stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore competenti;

b) originale o copia autentica del titolo di studio in base al quale si domanda l'ammissione, secondo la tabella *A* (colonna 3ª), annessa al presente bando.

Valgono in proposito anche i titoli rilasciati da Università della cessata Monarchia austro-ungarica, nei limiti stabiliti dal R. decreto-legge 8 giugno 1921, n. 1573, e dal Regio decreto 11 marzo 1933, n. 620;

c) ricevuta del pagamento della tassa (Mod. 72 *A*), di lire 200, di cui al paragrafo 3, rilasciata da un procuratore del registro, o istanza in carta libera per ottenere l'esenzione, ove il candidato si trovi in uno dei casi indicati nel precedente § 3.

Detta istanza deve essere allegata alla domanda e corredata dei documenti comprovanti che il richiedente si trova nelle condizioni

volute per l'ammissione al beneficio, e cioè: per i candidati appartenenti a famiglie numerose, documenti anagrafici relativi allo stato di famiglia: per i candidati che si trovino nelle condizioni stabilite dalla legge 2 luglio 1929, n. 1182, certificato rilasciato dal R. Console Generale Italiano; per i candidati che si trovino nelle condizioni stabilite dalla legge 2 luglio 1929, n. 1183, certificato riasciato dal Rettore dell'Università o dal Direttore dell'Istituto presso il quale furono conseguiti la laurea o il diploma, contenente la dichiarazione che l'interessato fu ammesso a beneficiare della esenzione dal pagamento delle tasse scolastiche durante il corso di studi;

d) certificato rilasciato dall'Università o Istituto ove l'istante conseguì la laurea o il diploma, dal quale risulti se egli abbia sostenuto precedentemente esami di abilitazione e quante volte, eventualmente, li abbia ripetuti.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Sono dispensati dal presentare il documento di cui alla lettera *a*), i candidati che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle amministrazioni governative, con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio (con diritto a pensione a carico dello Stato) alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.

La tassa di cui alla lettera *c*), sarà rimborsata nel caso che i corrispondenti esami di abilitazione siano revocati e non abbiano più luogo.

Coloro che intendono partecipare a più esami, devono presentare domande separate, per ognuna delle quali sono tenuti a pagare la tassa eventualmente dovuta di lire 200, di cui alla lettera *c*).

Una sola però delle domande deve essere documentata in modo completo e a ciascuna delle altre deve essere solo allegata la ricevuta della tassa di cui al comma precedente o l'istanza, in carta libera, per ottenerne l'esenzione, come è indicato nella lettera *c*).

Agli esami previsti dal presente bando possono partecipare anche i cittadini stranieri.

§ 8. — Le domande di ammissione, scritte su carta bollata da L. 6 e corredate di tutti i documenti come sopra specificati, debbono pervenire al Ministero (Direzione generale istruzione media classica, scientifica e magistrale e degli Istituti di educazione - Concorsi ed esami di abilitazione), non oltre il 15 febbraio 1936-XIV, per coloro che risiedono in Italia, e non oltre il 29 febbraio 1936-XIV, per i residenti nelle Colonie o all'estero. Ai concorrenti che risiedono nelle Colonie italiane, o all'estero, peraltro, è consentita l'ammissione agli esami con la presentazione, entro il termine anzidetto, della sola domanda, salvo a produrre successivamente i documenti prescritti, in ogni caso almeno 10 giorni innanzi la prova.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero assegna al candidato un termine non superiore a quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Sono esclusi dagli esami di abilitazione i candidati che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma di questo paragrafo o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti, o non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato con la debita regolarizzazione, i documenti di cui al comma precedente.

La data della presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo del Ministero.

Scaduto il termine indicato nel primo comma di questo paragrafo, non si accettano nuovi documenti nè sono consentite sostituzioni, anche parziali, di qualsiasi documento.

§ 9. — Il Ministero decide dell'ammissione o della esclusione dall'esame di abilitazione.

Solo del provvedimento di esclusione si darà diretta comunicazione all'interessato.

Tale provvedimento è definitivo e contro di esso non è quindi ammesso altro ricorso che quello al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re.

In mancanza di comunicazione di esclusione il candidato si intenderà senz'altro ammesso — salvo che motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore — e dovrà intervenire alle prove d'esame, nei giorni indicati nell'annessa tabella, senza attendere alcuno speciale preavviso od invito da parte del Ministero.

§ 10. — Le prove di esame sono:

1° *a*) una prova scritta della durata di non più di 6 ore per gli esami di abilitazione di cui ai numeri I, II, III, IV, VI, IX, X, XIII, XIV;

b) una prova scritta comprendente due esperimenti della durata di non più di sei ore ciascuna e da compiersi in due giorni successivi per l'esame di abilitazione di cui al numero V. Il primo di detti esperimenti consisterà nello svolgimento di un tema in lingua italiana e il secondo nello svolgimento di un tema in lingua latina;

c) una prova scritta comprendente due esperimenti (traduzione e composizione) della durata di non più di quattro ore ciascuno e da compiersi in due giorni successivi per gli esami di abilitazione di cui ai numeri VII *a*), *b*), *c*), *d*), e VIII *a*), *b*), *c*), *d*);

d) una prova grafica della durata di non più di 6 ore per gli esami di abilitazione di cui al numero XII.

I termini sopra indicati decorrono dalla fine della dettatura del tema;

2° una prova orale per ogni classe di esami di abilitazione, compresi quelli di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*) e *d*).

La prova orale comprende due esperimenti da svolgersi secondo le norme stabilite dalla commissione esaminatrice, in modo uniforme per tutti i candidati e da giudicarsi complessivamente.

Il primo esperimento consiste in un colloquio entro i limiti del programma e con le modalità fissate dal Regio decreto di cui al paragrafo seguente.

Il secondo esperimento consiste in una lezione contenuta anche essa nei limiti del programma e che può essere accompagnata da un saggio di correzione di lavori scritti o grafici o integrata da uno o più esperimenti od esercizi pratici.

§ 11. — Le prove di esame si svolgeranno sui programmi emanati con Regio decreto 27 ottobre 1932, n. 1489 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 novembre 1932, n. 275 e nel Bollettino Ufficiale del Ministero della educazione nazionale, parte I, n. 49, del 6 dicembre 1932, ed edito dalla Libreria dello Stato, n. 1342.

§ 12. — Le prove scritte, grafiche ed orali, avranno luogo in Roma nei locali che saranno indicati nell'albo del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Sono aboliti gli argomenti speciali stabiliti per gli esami di abilitazione delle classi: 3ª (lettere classiche), 4ª (lettere italiane e Storia), 5ª (lettere italiane, latine e storia) e 8ª (Lingua e letteratura straniera negli istituti medi di secondo grado), approvati con R. decreto 12 gennaio 1934, n. 86, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 febbraio 1934, n. 31, e nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale parte I, n. 8, del 20 febbraio 1934.

Tutte le prove scritte, grafiche ed orali hanno inizio dalle ore 8 del mattino.

I candidati ammessi alle prove orali e quelli degli esami di abilitazione che comprendono le sole prove orali, saranno chiamati a gruppi con la indicazione dei rispettivi giorni, direttamente o mediante comunicazione, fatta nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale, parte II.

È pertanto nell'interesse dei candidati di seguire la pubblicazione del Bollettino Ufficiale, parte II.

§ 13. — I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima di ciascuna delle prove di esame a cui sono chiamati, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza, la carta di identità o il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale o il libretto militare (con fotografia) se sono ex combattenti o pensionati di guerra, oppure, in difetto di tali documenti, la loro fotografia, munita della loro firma autenticata dalla autorità comunale di residenza o da un Regio notaio. La firma dell'autorità comunale deve essere autenticata dal prefetto della relativa provincia e quella del notaio dal presidente del Tribunale o dal pretore competenti.

§ 14. — Per ogni esame di abilitazione si compilerà una graduatoria di idonei nella quale saranno compresi tutti i candidati che abbiano riportato, per ognuna delle prove d'esame, un voto non inferiore a sei decimi.

§ 15. — I candidati compresi nella graduatoria degli idonei dovranno richiedere, facendone domanda in carta legale da L. 6, il diploma di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio secondo le indicazioni contenute nelle colonne 4ª e 5ª della allegata tabella A.

I richiedenti debbono chiaramente indicare: il nome, cognome e paternità, data e luogo di nascita e l'esame nel quale hanno conseguito l'abilitazione, ed infine debbono allegare una marca da bollo per tassa fissa da L. 6.

Coloro che sono provvisti di lauree o diplomi conseguiti presso le Università o presso gli Istituti superiori, dovranno inoltre, a norma dell'art. 54 del R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, allegare alla domanda pel rilascio del diploma, la ricevuta della tassa di L. 250, per le opere universitarie, versate all'Università o Istituto presso il quale conseguirono il titolo di studio.

§ 16. — Per quant'altro occorra per l'esecuzione di questo decreto e che non sia prescritto o richiamato nei precedenti paragrafi, si applica il regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.

I provveditori agli studi ed i presidi dei Regi Istituti medi di istruzione daranno la più ampia diffusione al presente decreto.

Roma, addì 2 gennaio 1936 - Anno XIV

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA *A*.

TABELLA delle classi degli esami di Stato, dei titoli di ammissione e dei diplomi di abilitazione

Esami di abilitazione	Cattedre dei Regi Istituti medi a cui l'esame si riferisce	Titoli di ammissione	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	Insegnamenti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
I. Italiano, latino, storia e geografia.	Ginnasio; Lingua italiana e latina, storia e geografia. Istituto magistrale (corso inferiore): Lingua italiana e latina, storia e geografia.	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185), di lettere classiche, o di italiano, storia e geografia, o di italiano, (lettere italiane) e storia, o di italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia, o di lettere italiane, o di storia e geografia. *b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, dopo il 31 dicembre 1925. *c*) Laurea in filosofia. *d*) Diploma di italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero conseguito dopo il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, dopo il 31 dicembre 1925. *e*) Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli istituti superiori di magistero. *f*) Diploma di lingua e letteratura italiana, o di storia e geografia, o di materie letterarie, o di pedagogia e morale conseguito negli istituti superiori di magistero femminile.	Diploma d'italiano, latino, storia e geografia.	Lingua e letteratura italiana e latina, storia e geografia, in qualunque scuola media di 1° grado.
II. Italiano, latino, greco, storia e geografia.	Ginnasio: Lingua italiana, latina e greca, storia e geografia	*a*) Diploma di abilitazione di lettere classiche rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485. *b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, dopo il 31 dicembre 1925. *c*) Laurea in filosofia.	Diploma di lettere.	Lingua e letteratura italiana, latina e greca, storia e geografia, in qualunque scuola media.
III. Lettere classiche.	Liceo: Lettere greche e latine.	*a*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, dopo il 31 dicembre 1925. *b*) Laurea in filosofia.	Diploma di lettere classiche.	Lingua e letteratura greca o latina, in qualunque scuola media.
IV. Lettere italiane e storia.	Istituto magistrale (corso superiore): Lingua e let-	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o	Diploma di lettere italiane e storia.	Lingua e letteratura italiana e storia, in qualunque scuola media.

Esami di abilitazione	Cattedre dei Regi Istituti medi a cui l'esame si riferisce	Titoli di ammissione	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	Insegnamenti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
	tere italiane e storia.	al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185), d'italiano, storia e geografia, o di italiano, latino, storia e geografia, o di italiano, latino, storia, geografia e cultura fascista, o di lettere italiane, o di storia e geografia, o di lettere classiche. *b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2909, dopo il 31 dicembre 1925. *c*) Laurea in filosofia. *d*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia, o di filosofia e pedagogia degli istituti superiori di magistero. *e*) Diploma di lingua e letteratura italiana, o di storia e geografia, o di materie letterarie (conseguito dopo il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, dopo il 31 dicembre 1925), o di pedagogia e morale degli istituti superiori di magistero femminile.		
V. Lettere italiane e latine e storia.	Liceo: Lettere italiane e latine. Liceo scientifico: Lettere italiane e latine. Istituto magistrale (corso superiore): Lingua e lettere latine e storia.	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185), d'italiano, storia e geografia o d'italiano, latino, storia, e geografia, o d'italiano, latino, storia, geografia e cultura fascista, o di lettere classiche o di italiano (lettere italiane) e storia o di lettere italiane o di storia e geografia. *b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, dopo il 31 dicembre 1925. *c*) Laurea in filosofia. *d*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia o di filosofia e pedagogia degli istituti superiori di magistero.	Diploma di lettere italiane, latine e storia.	Lingua e letteratura italiana e latina storia, in qualunque scuola media.
VI. Filosofia e storia.	Liceo: Filosofia, storia ed economia politica. Liceo scientifico: Storia, filosofia ed economia politica.	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485), di lettere o di lettere classiche. *b*) Laurea in filosofia, o in lettere, o in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in scienze politico-amministrative.	Diploma di filosofia e storia.	Filosofia, pedagogia e storia in qualunque scuola media; economia politica nei licei e nei licei scientifici.

Esami di abilitazione	Cattedre dei Regi Istituti medi a cui l'esame si riferisce	Titoli di ammissione	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi in virtù di uno dei titoli di categoria *b)* di cui alla precedente colonna	Insegnamenti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
	Istituto magistrale: Filosofia e pedagogia.	*c)* Diploma di filosofia e pedagogia, o di italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero. *d)* Diploma di pedagogia e morale degli istituti superiori di magistero femminile.		
VII. Lingua e letteratura straniera (secondo la specificazione del bando) negli istituti medi di 1° grado.	Ginnasio: Lingua straniera. Istituto magistrale (corso inferiore): Lingua straniera.	*a)* Diploma di abilitazione in una lingua straniera diversa da quella messa a concorso, conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185. *b)* Diploma di abilitazione di 1° o 2° grado, oppure diploma conseguito nei corsi post-universitari (R. decreto 18 dicembre 1919 n. 2598), o nell'antica sezione di lingue moderne della Regia accademia scientifico-letteraria di Milano, o negli istituti superiori di magistero femminile per l'insegnamento di una lingua straniera diversa da quella messa a concorso. *c)* Diploma di 1° o di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso, rilasciato dopo il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, dopo il 31 dicembre 1925, agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della Regia accademia scientifico-letteraria di Milano, o alle alunne degli istituti superiori di magistero femminile. *d)* Diploma nella lingua straniera messa a concorso conseguito presso il Regio istituto di scienze economiche e commerciali di Venezia dal 2 febbraio 1924, in poi. *e)* Diploma di italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero. *f)* Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli istituti superiori di magistero. *g)* Diploma di lingua e letteratura italiana, o di storia e geografia, o di materie letterarie, o di pedagogia e morale conseguito negli istituti superiori di magistero femminile. *h)* Diploma per lingua straniera diversa da quella messa a concorso, o laurea per qualunque lingua straniera conseguita presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia. *i)* Diploma nella lingua straniera messa a concorso rilasciato dal Regio istituto orien-	Diploma di 1° grado nella lingua straniera messa a concorso.	Lingua e letteratura straniera, indicata nel diploma, per tutte le scuole medie di 1° grado.

Esami di abilitazione	Cattedre dei Regi Istituti medi a cui l'esame si riferisce	Titoli di ammissione	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	Insegnamenti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		tale di Napoli dopo il suo riordinamento disposto col R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1603. *l*) Laurea in lettere, o in filosofia, o in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in scienze politico-amministrative, o in scienze economico-politiche, o in scienze sociali e sindacali, o in scienze politiche economiche e sociali, o in scienze politiche e sociali, o in scienze economico-sociali, o in scienze economiche, o in scienze sociali, o in scienze economiche e commerciali, o in scienze economico-marittime. *m*) Laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dal Regio istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (Regi decreti 12 marzo 1908, n. 104, e 28 settembre 1911, n. 1109).		
VIII. Lingua e letteratura straniera (secondo la specificazione del bando) negli istituti medi di 2° grado.	Liceo scientifico: Lingua e letteratura straniera	*a*) Diploma di abilitazione per lingua straniera diversa da quella messa a concorso, conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. *b*) Diploma di abilitazione di 2° grado per lingua straniera diversa da quella messa a concorso, conseguito in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185, o alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o nei corsi post-universitari (R. decreto 18 dicembre 1919, n. 2598) o nella antica sezione di lingue moderne della Regia accademia scientifico-letteraria di Milano, o negli istituti superiori di magistero femminile. *c*) Diploma di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso, rilasciato dopo il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, dopo il 31 dicembre 1925, agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della Regia accademia scientifico-letteraria di Milano. *d*) Diploma nella lingua straniera messa a concorso rilasciato dal 2 febbraio 1924 in poi, agli allievi iscritti al Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia. *e*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia, o di filosofia e pedagogia degli istituti superiori di magistero.	Diploma di 2° grado nella lingua straniera messa a concorso.	Lingua e letteratura straniera, indicata nel diploma, per tutte le scuole medie.

Esami di abilitazione	Cattedre dei Regi Istituti medi a cui l'esame si riferisce	Titoli di ammissione	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi in virtù di uno dei titoli di categoria *b)* di cui alla precedente colonna	Insegnamenti per i quali sono validi i diplom. di abilitazione indicati nella precedente colonna
		f) Diploma di grado superiore nella lingua straniera messa a concorso, rilasciato dal Regio istituto orientale di Napoli dopo il suo riordinamento disposto col Regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1603. *g)* Laurea in qualunque lingua straniera, e diploma per lingua straniera diversa da quella messa a concorso, rilasciato agli allievi iscritti al Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia. *h)* Laurea in lettere, o in filosofia, o in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in scienze politico-amministrative, o in scienze economico-politiche, o in scienze sociali e sindacali, o in scienze politiche economiche sociali, o in scienze politiche e sociali, o in scienze economico-sociali, o in scienze economiche, o in scienze sociali, o in scienze economiche e commerciali, o in scienze economico-marittime. *i)* Laurea in scienze politiche e coloniali, rilasciata dal Regio istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (Regi decreti 12 marzo 1908, n. 104, e 28 settembre 1911, n. 1109).		
IX. Matematica	Ginnasio isolato: Matematica.	*a)* Laurea in matematica, o laurea in scienze fisiche e matematica conseguita dopo il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, dopo il 31 dicembre 1925, o laurea in fisica, o in scienze o in chimica, o in scienze fisiche e naturali, o in ingegneria (civile, industriale, navale, mineraria), o in matematica applicata, o in fisica applicata, o in matematica e fisica applicata, o in fisica e geofisica, o in scienze naturali e chimiche, o in scienze naturali e geografia, o in chimica tecnica, o in ingegneria industriale meccanica, chimica ed elettrotecnica, o in ingegneria navale e meccanica, o in discipline nautiche. *b)* Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciate dalle Regie Università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze, alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero femminile (R. decreto 25 novembre 1920, n. 1736). *c)* Licenza fisico-matematica conseguita prima del 1° gennaio 1906.	Diploma di matematica.	Matematica in tutte le scuole medie di 1° grado.

Esami di abilitazione	Cattedre dei Regi Istituti medi a cui l'esame si riferisce	Titoli di ammissione	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	Insegnamenti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
X. Matematica e fisica.	Liceo: Matematica e fisica. Liceo scientifico: Matematica e fisica. Istituto magistrale: Matematica e fisica.	*a*) Diploma di abilitazione di matematica, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924 n. 1533. *b*) Laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita dopo il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, dopo il 31 dicembre 1925. *c*) Laurea in matematica, o in fisica, o in ingegneria (civile, industriale, navale, mineraria), o in matematica applicata, o in fisica applicata, o in matematica e fisica applicata, o in fisica e geofisica, o in ingegneria industriale, meccanica, chimica ed elettrotecnica, o in ingegneria navale e meccanica, o in discipline nautiche. *d*) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Regie Università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero femminile (R. decreto 25 novembre 1920, n. 1736.	Diploma di matematica e fisica.	Matematica e fisica in qualunque scuola media.
XI. Scienze naturali, chimica e geografia.	Liceo: Scienze naturali, chimica e geografia. Liceo scientifico: Scienze naturali, chimica e geografia. Istituto magistrale: Scienze naturali, geografia ed igiene.	*a*) Diploma di abilitazione di scienze, o di chimica, o di chimica e merceologia, o di geografia generale ed economica, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185. *b*) Laurea in scienze, o in chimica, o in chimica e farmacia, o in chimica industriale, o in scienze naturali e fisiche, o in scienze naturali e chimiche, o in scienze naturali e geografia, o in chimica tecnica, o in geografia. *c*) Diploma di scienze fisiche e naturali, rilasciato dalle Regie Università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze, alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero femminile (R. decreto 25 novembre 1920, n. 1736). *d*) Laurea in scienze agrarie.	Diploma di scienze e chimica.	Scienze naturali, chimica, geografia ed igiene in qualunque scuola media.
XII. Disegno.	Liceo scientifico: Disegno. Istituto magistrale: Disegno.	*a*) Diploma di maturità propria del liceo artistico; licenza da istituto d'arte; licenza da liceo femminile. *b*) Diploma di architetto civile, o laurea dalle scuole superiori d'architettura, o dalle antiche sezioni di architettura delle	Diploma di disegno.	Disegno in tutti gli istituti medi.

Esami di abilitazione	Cattedre dei Regi Istituti medi a cui l'esame si riferisce	Titoli di ammissione	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	Insegnamenti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		scuole di applicazione e dei politecnici, conseguiti dopo il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, dopo il 31 dicembre 1925. *c*) Diploma di professore di disegno architettonico conseguito dal 2 febbraio 1924 in poi. *d*) Diploma o certificato rilasciato negli anni 1924 e 1925 agli alunni iscritti negli anni precedenti all'antica scuola superiore di ornato presso il Regio politecnico di Torino. *e*) Diploma di licenza dal corso medio, o dai corsi speciali, rilasciato dalle accademie o istituti di belle arti sino a tutta la sessione autunnale dell'anno 1924.		
XIII. Musica e canto.	Istituto magistrale: Musica e canto corale.	*a*) Diploma di composizione, o d'organo, o di pianoforte, o di violino, o d'istrumentazione per banda, rilasciato da un conservatorio di musica, o diploma di musica e canto, parimenti rilasciato da un conservatorio di musica dopo un numero di anni di studio uguale a quello necessario per il conseguimento degli altri diplomi sopra menzionati.	Diploma di musica e canto.	Musica e canto in qualunque scuola media.
XIV. Maestra giardiniera.	Istituto magistrale: Maestra giardiniera.	*a*) Diploma di abilitazione all'insegnamento elementare. *b*) Diploma di perfezionamento conseguito dalle licenziate da scuola normale in base ai Regi decreti 1° febbraio 1906, n. 30, 29 novembre 1906, n. 726, e dal decreto-legge 5 novembre 1916, n. 1553.	Diploma di maestra giardiniera.	Maestra giardiniera negli istituti magistrali.
XV. Storia dell'arte.		*a*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, dopo il 31 dicembre 1925. *b*) Laurea di filosofia. *c*) Qualunque altra laurea speciale rilasciata dalla Facoltà di lettere e filosofia.	Diploma di storia dell'arte.	Storia dell'arte in qualunque scuola media.

DIARIO DEGLI ESAMI.

Data		Prova
20 marzo 1936-XIV	trad.	Lingua e letteratura spagnuola negli istituti medi di 1° grado.
21 » »	comp.	
23 » »	trad.	Lingua e letteratura spagnuola negli istituti medi di 2° grado.
24 » »	comp.	
25 » »	trad.	Lingua e letteratura tedesca negli istituti medi di 1° grado.
26 » »	comp.	
27 » »	trad.	Lingua e letteratura tedesca negli istituti medi di 2° grado.
28 » »	comp.	
30 » »		Italiano, latino, storia e geografia.
31 » »		Matematica e fisica.
1 aprile »		Italiano, latino, greco, storia e geografia.
2 » »		Matematica.
3 » »	Tema in lingua italiana	Lettere italiano e latino e storia.
4 » »	» » latina	
6 » »		Maestra giardiniera.
7 » »		Lettere italiane e storia.
8 » »		Lettere classiche.
16 » »		Musica e canto.
17 » »		Filosofia e storia.
18 » »		Disegno.
20 » »		Scienze naturali, chimica e geografia.
22 » »	trad.	Lingua e letteratura francese negli istituti medi di 1° grado.
23 » »	comp.	
23 » »		Storia dell'arte.
24 » »	trad.	Lingua e letteratura francese negli istituti medi di 2° grado.
25 » »	comp.	
27 » »	trad.	Lingua e letteratura inglese negli istituti medi di 1° grado.
28 » »	comp.	
29 » »	trad.	Lingua e letteratura inglese negli istituti medi di 2° grado.
30 » »	comp.	

(19)

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso per esami ad un posto di disegnatore tecnico aggiunto nel personale dei disegnatori tecnici per le Direzioni ed Uffici del Genio militare per la Regia marina.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto 25 febbraio 1935, n. 116;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;
Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 14 ottobre 1935-XIII, n. 4648.9/1.3.1;

Decreta:

Art. 1. — E' indetto un concorso per esami ad un posto di disegnatore tecnico aggiunto nel personale dei disegnatori tecnici per le Direzioni ed Uffici del Genio militare per la Regia marina con l'annuo stipendio ed il supplemento di servizio attivo inerenti al grado 11° (gruppo *B*) dell'ordinamento gerarchico.

Art. 2. — Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6 e corredate dei necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili ed affari generali - Divisione personali civili - Sez. 2ª), e pervenire non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;
b) i documenti annessi alle domande;
c) che accettano qualsiasi destinazione;
d) le prove facoltative di lingua straniera che intendono sostenere.

Le domande degli invalidi di guerra debitamente documentate dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 3. — A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato di nascita, dal quale risulti che alla data del presente decreto l'aspirante ha compiuto i 18 anni e non ha oltrepassato i 35 anni di età. Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-1918 il limite massimo di età è elevato a 40 anni; per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale e per coloro che ottennero ricompense al valor militare elencate nell'articolo unico del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116, il limite stesso è elevato a 44 anni.

Per coloro che risultino, regolarmente iscritti al P.N.F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni. Il requisito della ininterrotta iscrizione al P.N.F. da data anteriore alla Marcia su Roma dovrà comprovarsi mediante certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede l'interessato e ratificato da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice-Segretari del Partito stesso. I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestono la qualifica d'impiegato civile statale di ruolo e di quelli che alla data stessa prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio d'impiego civile da almeno due anni;

2° certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici rilasciato dal podestà del Comune di origine.

Agli effetti del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziario;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede;

5° estratto matricolare del servizio militare o certificato dell'esito definitivo di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare;

I candidati ex combattenti o invalidi di guerra devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare 588 del *Giornale militare ufficiale* del 1922.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale e gli invalidi per la causa nazionale ed i figli degli invalidi di guerra, devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o l'attuale residenza;

6° diploma di licenza di istituto nautico, o di istituto tecnico (sezione fisico-matematica del vecchio ordinamento, industriale o agrimensura) o di liceo scientifico, o diploma di maturità artistica rilasciato da un Regio liceo artistico o diploma di abilitazione a perito edile rilasciato da un Regio istituto industriale.

I cittadini italiani divenuti tali in relazione al trattato di pace potranno produrre titoli di istituti corrispondenti del cessato regime austro-ungarico;

7° certificato comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili di combattimento. Detto certificato, rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della Provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione. L'iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Ove il candidato sia iscritto al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, senza interruzione, o abbia riportato ferite per la causa fascista, dovrà fornire la prova documentata nel modo suindicato al n. 1 penultimo capoverso, del presente articolo.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal Segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero e vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice-Segretari del Partito stesso.

Gli appartenenti a categorie per le quali la iscrizione al Partito Nazionale Fascista risulti vietata da superiori disposizioni dovranno presentare unitamente agli altri documenti la domanda di iscrizione al P.N.F. Detta domanda dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'Amministrazione, cui il concorrente appartiene, attesti che lo stesso, per i suoi requisiti politici e morali, è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito;

8° fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario.

Art. 4. — La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli ai numeri 2, 3 e 4 dell'art. 3, devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito i titoli richiesti prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande e coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo non abbiano conseguita l'idoneità. Saranno respinte le domande presentate oltre il termine stabilito dall'art. 2.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio attivo civile in una Amministrazione dello Stato o ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5, salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

Per gli aspiranti residenti nelle colonie, è consentito di presentare nel termine fissato la sola domanda d'ammissione al concorso, salvo ad integrarla con i prescritti documenti che dovranno pervenire al Ministero almeno 10 giorni innanzi le prove di esame.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 5. — Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica che sarà accertata all'atto della sua presentazione agli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da due ufficiali medici della Regia Marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria dal Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti; indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti, esso si riserva di escluderli dal concorso.

Art. 6. — La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della marina e sarà così composta:

presidente: un generale o un colonnello del Genio militare;

membri: due ufficiali superiori G. M., un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore all'ottavo, un capo disegnatore tecnico principale;

segretario: un funzionario della carriera amministrativa del Ministero.

Art. 7. — Gli esami consisteranno in prove scritte, grafiche e orali giusta gli appositi programmi.

Essi avranno luogo in Roma e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo decreto con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, circa le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 8. — I temi delle prove scritte e grafiche saranno formulati della Commissione giudicatrice e, sempre quando ciò sia possibile, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Art. 9. — Per ciascuna prova, così scritte come orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte, una media di 7 decimi e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse.

La prova orale per ciascuna materia non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno sei decimi.

La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando il punto di ciascuna prova per il relativo coefficiente, sommando i prodotti così ottenuti e rapportando infine la somma totale in ventesimi. Per la matematica il prodotto anzidetto è ottenuto moltiplicando la media dei punti riportata nelle due prove (orale e scritta) per il relativo coefficiente.

A parità di merito saranno osservate le preferenze di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 10. — Il vincitore del concorso sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbia dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito nel grado 11° del gruppo *B*.

Ove allo scadere del periodo di esperimento non sia ritenuto, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevole di conferma, sarà licenziato senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 11. — Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto all'assunto in servizio un assegno mensile nella misura di L. 579,04 lorde, oltre la eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli conserva durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al grado medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 dicembre 1935 - Anno XIV

p. Il Ministro: CAVAGNARI.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO
per disegnatore tecnico aggiunto (grado XI)
delle Direzioni ed Uffici del Genio militare per la Regia marina.

N. d'ord. del programma	MATERIE DI ESAME	Se scritta orale o grafica (1)	Durata	Coefficiente (2)
1	Composizione italiana . .	scritta	ore 6	2
2	Lingue estere	scritta	ore 6	1
3	Matematica	scritta ed orale	ore 6 per la prova scritta	3
4	Fisica e chimica	orale	—	2
5	Nozioni speciali	orale	—	3
6	Disegno	grafica	ore 8 (3)	4

(1) La durata delle prove scritte e grafiche deve computarsi dal momento cui ha termine l'assegnazione dei temi.
(2) I coefficienti non si applicano per stabilire l'ammissione alle prove orali, ma soltanto per formare la graduatoria degli idonei.
(3) Le 8 ore potranno essere distribuite in due giornate.

MATERIA N. 1. — *Composizione italiana.*

Svolgere un tema di carattere generale, narrativo o descrittivo.

MATERIA N. 2. — *Lingue estere.*

Obbligatoria la traduzione del francese in italiano e facoltativa quella dall'inglese o dal tedesco.

Per le prove facoltative il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 per ciascuna lingua. La Commissione non potrà nemmeno attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di sapere tradurre dalla lingua estera in lingua italiana un brano tratto da un giornale o da una rivista tecnica il cui argomento sia attinente alla sua specialità.

MATERIA N. 3. — *Matematica.*

a) Prova scritta:

Risoluzione di un problema di aritmetica o algebra e di uno di geometria o trigonometria in base ai programmi sotto indicati.

b) Prova orale:

Aritmetica:

1. I numeri interi. Le tre operazioni dirette e le prime due inverse.
2. Divisibilità. Cenni sui numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo.
3. Numeri frazionari. Principali proprietà ed operazioni su di essi.
4. Potenza di un numero. Potenza con esponente intero, positivo, negativo o nullo.
5. Radice quadrata dei numeri razionali positivi. Calcolo dei radicali. Potenze con esponente frazionario.
6. Frazioni e numeri decimali. Operazioni relative.
7. Sistema metrico decimale. Misure di lunghezze, superficie, volume, capacità, peso.
8. Cenni sui numeri complessi.
9. Proporzionalità fra grandezze. Regola del tre semplice e tre composto.

Algebra:

1. Espressioni letterali. Operazioni sui monomi e polinomi interi.
2. Trasformazioni e semplificazioni di espressioni algebriche. Calcoli dei valori di esse, particolari valori delle lettere.
3. Generalità sulla teoria elementare delle equazioni. Risoluzione delle equazioni di primo grado ad una incognita.
4. Sistemi di equazioni di primo grado. Problemi di primo grado.
5. Equazioni di secondo grado ad una incognita. Equazioni riducibili al secondo grado.
6. Sistemi semplici di equazioni di grado superiore al primo. Problemi di secondo grado.
7. Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi. Proprietà relative. Logaritmi a base dieci. Uso delle tavole ed applicazioni.
8. Coordinate cartesiane e polari nel piano e nello spazio. Rappresentazione grafica delle funzioni.

N.B. — Il candidato dimostrerà essenzialmente la conoscenza del suindicato programma nella risoluzione di esercizi pratici.

Geometria piana:

1. Nozioni preliminari: rette, angoli, costruzioni di angoli, rette perpendicolari, oblique, parallele e proprietà relative.
2. Triangoli, eguaglianze dei triangoli, quadrato parallelogramma, rettangolo, trapezio, poligoni. Misura delle rette, misura degli angoli.
3. Circonferenza. Mutua posizione di rette e circonferenze. Corde. Angoli al centro ed inscritti. Poligoni inscrivibili e circoscrivibili. Poligoni regolari.
4. Equivalenza di figure piane. Proporzioni tra grandezze. Teorema di Pitagora ed applicazioni. Teorema di Talete e similitudini. Aree delle figure piane. Misure relative al circolo ed alle sue parti.

Geometria solida:

1. Rette e piani nello spazio. Angoli diedri.
2. Nozioni sui poliedri e particolarmente sul prisma, sul parallelepipedo e sulla piramide.
3. Nozioni sul cono, sul cilindro e sulla sfera.
4. Nozioni sulla equivalenza dei poliedri.
5. Misura della superficie e dei volumi dei solidi più comuni.

Trigonometria piana:

Nozioni di trigonometria rettilinea. Linee trigonometriche. Definizione. Principali relazioni fra le linee trigonometriche. Tavole logaritmiche, trigonometriche e loro uso. Risoluzione dei triangoli.

Geometria descrittiva:

Nozioni. Proiezioni ortogonali. Problemi elementari riguardanti punti, rette, piani, sezioni piane, sviluppi e intersezioni di poliedri, cilindri, coni, ecc.

MATERIA N. 4. — *Fisica e chimica.*

a) *Elementi di fisica*:

1. Nozioni sui movimenti dei corpi. Velocità ed accelerazione. Composizione dei movimenti.
2. Forze: composizione delle forze. Coppie: composizione delle coppie.
3. Corpi solidi, rigidi; macchine semplici.
4. Gravità. Centro di gravità. Pendolo.
5. Lavoro e potenza. Energia di moto e posizione. Composizione dell'energia.
6. Corpi liquidi. Pressioni dall'interno ed alla superficie. Principio di Archimede e sua applicazione.
7. Corpi aeriformi. Pressione e loro misura. Barometro.
8. Luce e sua propagazione. Intensità di luce e sua misura. Riflessione della luce. Specchi piani e sferici. Rifrazione della luce. Prismi e lenti. Strumenti ottici. Cenni di spettroscopia.
9. Temperatura e calore e loro misura.
10. Produzione del suono e vari mezzi di propagazione.
11. Fenomeni e concetti fondamentali di elettrostatica e magnetostatica.

b) *Elementi di chimica*:

1. Cenni sui vari fenomeni naturali.
2. Leggi delle combinazioni. Equivalenti chimici. Ipotesi atomica e molecolare. Pesi atomici e molecolari. Simboli e formule. Regole di nomenclatura.

MATERIA N. 5. — *Nozioni speciali.*

1. Principali materiali da costruzione, pietre naturali ed artificiali, legname, ferro ed altri metalli, loro classificazione e caratteristiche.
2. Malte comuni ed idrauliche e loro componenti. Agglomeranti idraulici. Proprietà esenziali e modalità di preparazione ed impiego.
3. Scavi per fondazioni all'asciutto. Scarichi unitari a cui i terreni possono essere assoggettati secondo la loro costituzione. Scavi subacquei. Modalità d'esecuzione e mezzi di lavoro.
4. Fondazioni. Tipi da adottarsi in relazione alla consistenza del sedime ed al carico della costruzione.
5. Particolari costruttivi delle opere edilizie in genere, delle opere stradali e dei tipi più comuni di opere marittime, muri di sponda; moli e pontili.
6. Nozioni sulla resistenza dei materiali. Formule empiriche più usate per il carico delle dimensioni delle strutture murarie.
7. Nozioni di geometria pratica e di proiezioni ortogonali. Materiali e strumenti da disegno. Norma da seguire nella collaudazione e riproduzione dei disegni.
8. Nozioni preliminari di altimetria e planimetria. Rilievi planimetrici ed altimetrici ed impiego degli strumenti topografici nei diversi casi. Profili, Sezioni, piani quotati e piani a curve orizzontali. Piante, elevazioni e sezioni di fabbricati, opere stradali e marittime.

MATERIA N. 6. — *Disegno.*

1. Disegnare piante, sezioni e prospetti di costruzioni edilizie, stradali, o marittime in base a schizzi, dati ed elementi stabiliti della Commissione esaminatrice.
2. Ricavare da un disegno d'insieme di un fabbricato, di un'opera stradale e marittima, i particolari che verranno richiesti e disegnarli in scala opportuna.

(10) p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente.*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.